

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE, riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) alcune regioni dell'Italia e della Spagna, e gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale l'Ungheria è ufficialmente indenne da tubercolosi, la Romania e alcune regioni dell'Italia sono ufficialmente indenni da brucellosi e alcune regioni dell'Italia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2014) 741]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/91/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, punto E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi.

(2) La decisione 93/52/CEE della Commissione ⁽³⁾ elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

(3) L'Italia ha presentato alla Commissione documentazione attestante che la regione Liguria e la regione Lazio soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*).

(4) In esito alla valutazione della documentazione presentata dall'Italia è opportuno riconoscere la regione Liguria e la regione Lazio come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*).

(5) La Spagna ha presentato alla Commissione documentazione attestante che la comunità autonoma di Navarra soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*).

(6) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno riconoscere la comunità autonoma di Navarra come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*).

(7) Le voci relative all'Italia e alla Spagna nell'allegato II della decisione 93/52/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(8) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro o una regione di uno Stato membro possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9) Gli allegati della decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽⁴⁾ elencano gli Stati membri e loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni, rispettivamente, da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi bovina enzootica.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽³⁾ Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

⁽⁴⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

- (10) L'Ungheria ha presentato alla Commissione documentazione attestante che il suo intero territorio soddisfa le condizioni per la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi di cui alla direttiva 64/432/CEE.
- (11) In esito alla valutazione della documentazione presentata dall'Ungheria è opportuno dichiarare tale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi.
- (12) La Romania ha presentato alla Commissione documentazione attestante che il suo intero territorio soddisfa le condizioni per la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi di cui alla direttiva 64/432/CEE.
- (13) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Romania è opportuno dichiarare tale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi.
- (14) L'Italia ha presentato alla Commissione documentazione attestante che la regione Liguria soddisfa le condizioni per la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi di cui alla direttiva 64/432/CEE.
- (15) In esito alla valutazione della documentazione presentata dall'Italia è opportuno dichiarare la regione Liguria ufficialmente indenne da brucellosi.
- (16) L'Italia ha presentato alla Commissione documentazione attestante che la provincia di Avellino nella regione Campania, la provincia di Latina nella regione Lazio e la regione Liguria soddisfano le condizioni per la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 64/432/CEE.
- (17) In esito alla valutazione della documentazione presentata dall'Italia è opportuno dichiarare la provincia di Avellino

nella regione Campania, la provincia di Latina nella regione Lazio e la regione Liguria ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

- (18) Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è così modificato:

1) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- Provincia di Bolzano,
- Regione Emilia-Romagna,
- Regione Friuli-Venezia Giulia,
- Regione Lazio,
- Regione Liguria,
- Regione Lombardia,
- Regione Marche,
- Regione Molise,
- Regione Piemonte,
- Regione Sardegna,
- Regione Toscana,
- Provincia di Trento,
- Regione Umbria,
- Regione Valle d'Aosta,
- Regione Veneto.»

2) la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

- Comunità autonoma delle Asturie,
 - Comunità autonoma delle Isole Baleari,
 - Comunità autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas,
 - Comunità autonoma di Cantabria,
 - Comunità autonoma di Castiglia e Leon,
 - Comunità autonoma di Galizia,
 - Comunità autonoma di Navarra,
 - Comunità autonoma dei Paesi Baschi.»
-

ALLEGATO II

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
FR	Francia
LV	Lettonia
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia»

2) nell'allegato II, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda

Codice ISO	Stato membro
FR	Francia
LV	Lettonia
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia»

3) nell'allegato II, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- Provincia di Bolzano,
- Regione Emilia-Romagna,
- Regione Friuli-Venezia Giulia,
- Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo,
- Regione Liguria,
- Regione Lombardia,
- Regione Marche,
- Regione Molise: provincia di Campobasso,
- Regione Piemonte,
- Regione Puglia: provincia di Brindisi,
- Regione Sardegna,
- Regione Toscana,
- Provincia di Trento,
- Regione Umbria,
- Regione Valle d'Aosta,
- Regione Veneto.»

4) nell'allegato III, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
 - Provincia di Bolzano,
 - Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Napoli,
 - Regione Emilia-Romagna,
 - Regione Friuli-Venezia Giulia,
 - Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo,
 - Regione Liguria,
 - Regione Lombardia,
 - Regione Marche,
 - Regione Molise,
 - Regione Piemonte,
 - Regione Puglia: provincia di Brindisi,
 - Regione Sardegna,
 - Regione Sicilia: province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani,
 - Regione Toscana,
 - Provincia di Trento,
 - Regione Umbria,
 - Regione Valle d'Aosta,
 - Regione Veneto.»
-